



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

# Glossario minimo della protezione dei dati

---

---

## Glossario minimo della protezione dei dati

*N.B. Il glossario e le principali domande in tema di dati personali sono schematizzati e hanno una finalità esclusivamente divulgativa. Per maggiori dettagli e precise informazioni in ordine alla disciplina sulla riservatezza dei dati si consiglia la lettura degli articoli di legge e dei provvedimenti del Garante.*

*Nel testo, con il termine Codice si intende il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, entrato in vigore il 1 gennaio 2004.*

### Autorizzazione

Un provvedimento adottato dal Garante con cui il titolare (ente, azienda, libero professionista) viene autorizzato a trattare determinati dati “sensibili” o giudiziari o a trasferire dati personali all’estero. In tema di dati sensibili e giudiziari, il Garante ha emanato sette autorizzazioni generali che consentono a varie categorie di titolari di trattare dati per gli scopi specificati senza dover chiedere singolarmente un’apposita autorizzazione al Garante.

---

### Comunicazione

Mettere uno o più soggetti determinati (che non siano l’interessato) a conoscenza di dati personali (v. diffusione), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.

---

### Consenso

La libera manifestazione della volontà dell’interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, sul quale è stato preventivamente informato da chi gestisce i dati (v. titolare). È sufficiente che il consenso sia “documentato” in forma scritta (ossia, annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati “sensibili”; in questo caso occorre il consenso rilasciato per iscritto dall’interessato (ad es., con la sua sottoscrizione).

#### **D: Il consenso per il trattamento dei dati personali non sensibili è sempre necessario?**

No, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati. In particolare, se i dati sono stati raccolti e sono conservati perché così prescrive la legge o un regolamento o una norma comunitaria; oppure se il trattamento di dati è necessario per adempiere agli obblighi previsti da un contratto; se i dati sono ricavati da pubblici registri, atti o documenti che chiunque può conoscere; se il trattamento ha scopi scientifici o statistici e rispetta il relativo codice di deontologia; se il trattamento è effettuato per scopi giornalistici (si applica anche il codice deontologico per i giornalisti); se i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche (ad es., i dati relativi al fatturato di un’azienda), e non si violano eventuali segreti aziendali o industriali; se occorre salvaguardare l’incolumità fisica o la vita dell’interessato (o di un terzo) che non è in grado di dare il consenso (è il caso dei trattamenti sanitari d’urgenza); se il tratta-

mento è necessario per far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria (ad es., per l'istruzione di un processo, per la preparazione del dibattimento, ecc.).

**D: Anche i soggetti pubblici debbono richiedere il consenso per il trattamento dei dati non sensibili?**

No. I soggetti pubblici (pubblica amministrazione, enti locali, alcuni enti previdenziali o assistenziali, ecc.) non devono raccogliere il consenso degli interessati, poiché il Codice consente loro di effettuare trattamenti di dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e da regolamenti.

---

## Dato personale

Qualsiasi informazione che riguardi persone, società, enti, associazioni identificati o che possano essere identificati anche attraverso altre informazioni, ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo.

Sono dati personali: nome e cognome o denominazione; indirizzo o sede; codice fiscale; ma anche una foto, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale o vocale. La persona può essere infatti identificata anche attraverso altre informazioni (ad es., associando la registrazione della voce di una persona alla sua immagine, oppure alle circostanze in cui la registrazione è stata effettuata: luogo, ora, situazione).

---

## Dato sensibile

Un dato personale che, per la sua delicatezza, richiede particolari cautele: sono dati sensibili quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

**D: Quali sono queste particolari cautele?**

I soggetti privati possono operare solo in base alle autorizzazioni del Garante e al consenso scritto degli interessati. I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso, ma possono svolgere solo determinati trattamenti per rilevanti finalità di interesse pubblico, che dovranno disciplinare in dettaglio con propri regolamenti.

Per quanto riguarda specificamente il trattamento dei dati sullo stato di salute in ambito sanitario pubblico e privato, esiste una particolare disciplina secondo la quale tale trattamento può essere svolto, di regola, soltanto con il consenso dell'interessato, se ciò serve per tutelare la sua salute o l'incolumità fisica.

Per alcune specifiche esigenze di tutela della salute di terzi o della collettività (prevenzione e cure di malattie, ricerca medica ed epidemiologica, interventi in materia di igiene e sanità pubblica ecc.) gli "esercenti le professioni sanitarie" e gli organismi sanitari pubblici (Asl, enti ospedalieri, medici-chirurghi) possono trattare i dati sanitari anche senza il consenso dei pazienti interessati, ma nel rispetto delle prescrizioni contenute in un'autorizzazione del Garante (n.2/2000). È bene fare riferimento alla disciplina per il trattamento dei dati sensibili prevista negli artt. 20, 22 e 26 del Codice.

Un decreto del Ministro della sanità deve disciplinare a breve questo aspetto in riferimento al Servizio sanitario nazionale.

---

## Dato giudiziario

I dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (quali, ad es., i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione).

Rientrano in questa categoria anche la qualità di imputato o di indagato.

Per una elencazione completa dei dati definiti giudiziari si veda la definizione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e del Codice.

---

## Diffusione

Divulgare dati personali al pubblico o ad un numero indeterminato di soggetti (ad es., è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina web)

---

## Diritti dell'interessato

Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'interessato (art. 7) una serie di diritti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

- a) il diritto di avere informazioni generali sui trattamenti di dati svolti nel nostro Paese (attraverso la consultazione gratuita per via telematica del registro dei trattamenti);
  - b) il diritto di accesso ai propri dati personali direttamente presso chi li detiene (titolare del trattamento), ossia il diritto di ottenere la conferma della loro esistenza e la loro comunicazione e di sapere da dove sono stati acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del trattamento, in questo caso il titolare può chiedere il pagamento di una somma ("contributo spese") se non detiene dati dell'interessato;
  - c) il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge (ad es., perché non è stato chiesto il consenso); tali diritti possono essere esercitati anche quando non ci sono più motivi validi per conservare i dati;
  - d) il diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati inesatti e incompleti;
  - e) il diritto, nei casi indicati nelle lettere c) e d), di ottenere anche un'attestazione da parte del titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati, a meno che ciò risulti impossibile o richieda un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
  - f) il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati;
  - g) il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati per scopi di informazione commerciale o per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, oppure per ricerche di mercato.
- 

## Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge n. 675 del 31 dicembre 1996, oggi confluita nel Codice). L'istituzione di analoghe autorità è prevista in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione Europea (direttiva comunitaria

95/46/CE). Il Garante ha il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali ed il rispetto della dignità della persona.

Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento, ha sede a Roma, in Piazza di Monte Citorio, 121. Alle sue dipendenze è posto un Ufficio con un organico di cento unità.

Il Garante esamina i reclami e le segnalazioni dei cittadini e vigila sul rispetto delle norme che tutelano la vita privata. Decide sui ricorsi presentati dai cittadini e vieta, anche d'ufficio, i trattamenti illeciti o non corretti. Compie ispezioni, commina sanzioni amministrative ed emette pareri nei casi previsti dal Codice. Segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.

#### **D: A che cosa serve il Garante per la protezione dei dati personali?**

Il Garante ha il compito di vigilare sull'applicazione della legge sulla protezione dei dati personali. Può ricevere segnalazioni e ricorsi dai cittadini, compiere ispezioni, comminare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di alcune disposizioni della legge, informare l'autorità giudiziaria qualora venga a conoscenza di gravi comportamenti illeciti. Può intervenire per vietare alcuni trattamenti di dati che possono arrecare danno agli interessati. Il Garante assicura che i trattamenti di dati personali siano effettuati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e, in particolare, della dignità delle persone.

---

#### **Incaricato (del trattamento)**

Il dipendente o il collaboratore che per conto della struttura del titolare elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal responsabile, se designato).

---

#### **Informativa**

Le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire ad ogni interessato, verbalmente o per iscritto quando i dati sono raccolti presso l'interessato stesso, oppure presso terzi: quali sono gli scopi e le modalità del trattamento; se l'interessato è obbligato o no a fornire i dati; quali sono le conseguenze se i dati non vengono forniti; a chi possono essere comunicati o diffusi i dati; quali sono i diritti riconosciuti all'interessato; chi sono il titolare e il responsabile del trattamento e dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax, ecc.).

#### **D: Quando è necessario dare l'informativa?**

Sempre, a meno che: a) le informazioni siano già state fornite all'interessato; b) le informazioni possano ostacolare attività di ispezione o controllo per la prevenzione o la repressione dei reati; c) i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, ma sia impossibile fornire l'informativa o comunque tale adempimento comporti un impiego di mezzi giudicato dal Garante "manifestamente sproporzionato"; d) il trattamento sia previsto da norme di legge o di regolamento o i dati siano trattati per lo svolgimento di investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

---

## Interessato

La persona, la ditta, l'associazione, l'ente ecc. cui si riferiscono i dati personali (quindi, se un trattamento riguarda, ad es., l'indirizzo, il codice fiscale ecc. di Mario Rossi o della Spa XYW, Mario Rossi e la Spa XYW sono rispettivamente gli "interessati")

---

## Misure di sicurezza

Sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, dispositivi elettronici o programmi informatici utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti.

Nel Codice sono fissati una serie di misure, criteri e procedure (ad es., codice identificativo, password per l'accesso ai dati, programmi antivirus, istruzioni per il salvataggio periodico dei dati) che i titolari devono adottare a seconda che il trattamento sia effettuato con elaboratori o manualmente (archivi e documenti cartacei).

Per i dati sensibili e giudiziari sono previste ulteriori misure che si aggiungono alle precedenti, come il documento programmatico per la sicurezza (dps), da redigere ogni anno, e le misure a protezione dei dati da accessi abusivi anche attraverso sistemi di firewall.

---

## Notificazione

La notificazione è una comunicazione che il titolare del trattamento deve effettuare *una tantum* utilizzando un apposito modulo da inviare per via telematica e con sottoscrizione digitale al Garante (per la procedura consultare il sito dell'Autorità [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), in cui vengono descritte le principali caratteristiche del trattamento (categorie dei dati trattati, finalità del trattamento, luogo ove avviene il trattamento, soggetti, in Italia o all'estero, ai quali i dati sono eventualmente comunicati, misure di sicurezza adottate).

Deve essere effettuata prima di dare inizio al trattamento, e non va ripetuta se non si modificano le caratteristiche del trattamento (quindi, se per esempio cambiano le finalità del trattamento o cambia la ragione sociale del titolare, la notificazione deve essere nuovamente presentata al Garante). Tutte le notificazioni sono conservate in un "registro dei trattamenti" accessibile al pubblico gratuitamente per via telematica.

Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ad es., per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice).

Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute. Il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell'esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all'interessato dall'art. 7 del Codice).

### D: In che cosa consiste la notificazione?

La notificazione consiste nella descrizione degli archivi e delle banche dati, e non nella trasmissione del loro contenuto (ossia di tutti i dati personali in possesso del titolare).

---

**D: In quali casi si può fare a meno di presentare la notificazione al Garante?**

Il Codice ha semplificato molto l'adempimento. Mentre con l'originale impianto della legge 675/1996, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel Codice si rovescia l'impostazione e si indicano i pochi casi nei quali la notifica va effettuata. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (dati genetici; dati sulla salute e la vita sessuale se trattati per particolari scopi, quali la procreazione assistita e la telemedicina); per trattamenti di dati particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici, ad esempio nel campo della profilazione dei consumatori; dati sensibili registrati in banche dati a fini di selezione del personale e ricerche di marketing, o per sondaggi di opinione; dati riguardanti la solvibilità economica, la situazione patrimoniale. (I casi sono specificati nell'art. 37 del Codice).

---

**Privacy**

È un termine inglese che evoca significati a volte mutevoli, accostabile ai concetti di "riservatezza", "privatezza". Ad esempio, oggi la privacy non significa soltanto diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria sfera privata, ma anche il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri dati personali che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione. Il diritto alla privacy e, in particolare, alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato alla tutela della dignità umana, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

---

**Responsabile (del trattamento)**

La persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo cui il titolare affida, anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati. La designazione del responsabile è facoltativa (art. 29 del Codice).

---

**Titolare del trattamento**

La persona, ditta, ente, associazione, ecc. cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le misure di sicurezza).

**D: Chi è il titolare?**

Nei casi in cui il trattamento sia svolto da una società o da una pubblica amministrazione per titolare va intesa l'entità nel suo complesso e non l'individuo o l'organo che l'amministra o la rappresenta (presidente, amministratore delegato, legale rappresentante *pro-tempore*, direttore generale ecc.). I casi in cui il trattamento può essere imputabile ad un individuo riguardano semmai liberi professionisti o ditte individuali.

## Trattamento (di dati personali)

Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto dati personali. La definizione del Codice è molto ampia, perché comprende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati. Ciascuna di tali operazioni è una forma di "trattamento" di dati.

### **D: Il Codice si applica a tutti i trattamenti di dati personali?**

No, il Codice non si applica ai trattamenti "per fini esclusivamente personali" (ad eccezione della diffusione); quindi i trattamenti effettuati per gestire la propria agenda elettronica o cartacea, oppure una rubrica, o la propria posta personale non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sulla privacy. Vi sono poi altri trattamenti (ad es., quelli effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza, dagli uffici giudiziari per ragioni di giustizia, quelli effettuati per scopi di difesa o sicurezza dello Stato ovvero dalle forze di polizia per la prevenzione e il perseguimento di reati) che sono soggetti solo in parte all'applicazione delle disposizioni della legge sulla privacy.

### **D: Le norme sulla privacy si applicano anche se non si utilizza un computer o un altro dispositivo elettronico o automatizzato?**

Sì, le norme si applicano a tutti i trattamenti indipendentemente dal fatto che siano effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.